

Comune di San Raffaele Cimena

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50

OGGETTO:

Imposta municipale (IMU) - Approvazione Aliquote anno 2024

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di dicembre alle ore dodici e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norme regolamentari, si è riunito, in modalità mista, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| 1. MANTELLI ETTORE - Sindaco 2. ZEPPEGNO LORIS - Assessore 3. FINA DANIELA - Assessore 4. DEMASI VINCENZO - Consigliere 5. MELATTI FEDERICO - Consigliere (da remoto) 6. CORDERO GEMMA - Assessore (da remoto) 7. FERRERO MAURIZIO CARLO - Consigliere 8. GIABARDO LORIS - Consigliere 9. D'ONGHIA ANNA - Consigliere (da remoto) 10. CASALE ALESSANDRO - Consigliere 11. MESCIA GIUSEPPE - Consigliere 12. BOZZOLAN ERNESTO - Consigliere No 13. ARDUINO FEDERICO - Consigliere Totale Presenti: 9 | Cognome e Nome | Presente |
|--|---|--|
| | ZEPPEGNO LORIS - Assessore FINA DANIELA - Assessore DEMASI VINCENZO - Consigliere MELATTI FEDERICO - Consigliere (da remoto) CORDERO GEMMA - Assessore (da remoto) FERRERO MAURIZIO CARLO - Consigliere GIABARDO LORIS - Consigliere D'ONGHIA ANNA - Consigliere (da remoto) CASALE ALESSANDRO - Consigliere MESCIA GIUSEPPE - Consigliere BOZZOLAN ERNESTO - Consigliere | No Si Si Si Si Si No |
| | Totale Presenti: Totale Assenti: | 9 4 |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Viterbo Dott. Eugenio il quale con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa come Vicesindaco e Assessore Esterno il sig. Zeppegno Sergio

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MANTELLI ETTORE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Visto il comunicato MEF del 30 novembre nel quale si conferma la proroga all'anno di imposta 2025 l'obbligo di redigere la deliberazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della L 160/2019, pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2024 secondo i criteri già adottati nell'anno 2023

Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU:

Considerato che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2024 la pressione fiscale prevista per il 2023 dal prelievo tributario di IMU;

Ritenuto, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2024 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale"

| Aliquota/Detrazione | Misura |
|---|--------|
| Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) | 0,5% |
| Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, c. 3bis D.L. 557/93 convertito in L. 133/94 | 0,05% |
| Aliquota per i terreni agricoli | 0,8% |
| Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D | 1,0% |
| Aliquota aree fabbricabili | 1,0% |
| Altri fabbricati | 0,8% |

Detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) stabilita in €. 200,00

Visto l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale:

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio economico finanziario;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'art. 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con n. 9 voti espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti di cui n. 9 favorevoli, n. == contrari e n. == astenuti

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di **approvare**, per **l'anno di imposta 2024**, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

| 2. Aliquota/Detrazione 2. Aliquota/Detrazione | Misura |
|---|--------|
| Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) | 0,5% |
| Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, c. 3bis D.L. 557/93 convertito in L. 133/94 | 0,05% |
| Aliquota per i terreni agricoli | 0,8% |
| Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D | 1,0% |
| Aliquota aree fabbricabili | 1,0% |
| Altri fabbricati | 0,8% |

- 2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- 3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
- 4. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere

regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

- 5. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Con n. 9 voti espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti di cui n. 9 favorevoli, n. == contrari e n. == astenuti rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000.

II Sindaco MANTELLI ETTORE

Il Segretario Generale Viterbo Dott. Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/01/2024 al 26/01/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

San Raffaele Cimena, lì 11/01/2024

Il Segretario Generale Viterbo Dott. Eugenio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/12/2023

- [x] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- [] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Raffaele Cimena, lì 11/01/2024

Il Segretario Generale f.to Viterbo Dott. Eugenio